



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" (CE)

Via P. Tenga, 116 - 81100 Caserta

Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616

Tel. 0823304 917 - Fax 0823361565 – Tel. Presidenza 0823362304

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it

Sez. Associata LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016

Sez. Associata IPIA SAN LEUCIO - Cod. Istituto CER1042011

Sede Succursale – Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain – 81100 Caserta – Tel. 0823326095

Sito web: <https://isanleucio.edu.it/>



SAN LEUCIO
ISTITUTO STATALE D'ARTE

Prot. n. 1519 – V.2 del 21/05/2020

Alla F.S., area 1, prof. Antonio PALLADINO

Ai CdC

Alle/Ai docenti

**E p.c. Alle studentesse, agli studenti
e alle loro famiglie**

IIS Liceo Artistico "San Leucio" - CASERTA

Al sito web: www.isanleucio.edu.it

Agli Atti

OGGETTO: la valutazione finale degli studenti per l'a.s. 2019.20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

Facendo seguito all'Ordinanza n. 11 del 16.05.2020, si comunica che l'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, trova il suo fondamento nei principi previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 62/2017: *“la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”*. La valutazione, coerente con l'Offerta Formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con il piano degli studi dei Licei artistici e dei relativi indirizzi di cui al D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e in questo contesto lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti interni ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato

Il CdC, per sanare le criticità accorse nel seguente anno scolastico a causa dell'emergenza epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, introduce una nuova progettazione, che integra quella di inizio anno, finalizzata alla definizione di un *Piano di Integrazione degli Apprendimenti* e di un *Piano di Apprendimento Individualizzato*:

- *Piano di Integrazione degli Apprendimenti*: contiene le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.
- *Piano di Apprendimento Individualizzato*: per gli studenti ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, il CdC predispose un piano, da allegare al documento di valutazione finale, che contiene, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Le attività relative al *Piano di Integrazione degli Apprendimenti*, nonché al *Piano di Apprendimento Individualizzato*, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 integrandosi, ove necessario, alle attività del primo quadrimestre o alle attività dell'intero anno scolastico 2020/2021. In caso di trasferimento in altra istituzione scolastica, detti piani accompagneranno lo studente.

Aggiornamento della Progettazione e dei criteri di valutazione

I docenti e i corrispondenti CdC di classe aggiorneranno, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie collegati alla DAD e individueranno, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il *Piano di Integrazione degli Apprendimenti*.

Si ricorda che il Collegio dei docenti del 20 maggio u.s., al punto 3 dell'O.d.G. " *approvazione griglie di valutazione D.A.D.*" ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti, del comportamento, dei PCTO a quelli già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne ha dato comunicazione alle famiglie e agli studenti attraverso la pubblicazione sul sito e nel registro elettronico.

Valutazione delle classi non terminali

Il CdC procederà alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi. I percorsi PCTO saranno oggetto di verifica e valutazione da parte dei CdC. La valutazione del comportamento degli studenti sarà espressa in decimi e concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per godere dei benefici in materia di diritto allo studio. La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica sarà espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti di sostegno, contitolari della classe, parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto; ugualmente per i docenti di indirizzo laddove il monte ore (di progettazione/laboratorio) fosse ripartito tra due docenti.

Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale, in deroga alle disposizioni del Regolamento sulla valutazione (D.P.R. 122/2009 di cui all'art. 4, cc. 5 e 6, e all'art. 14, co. 7), il CdC NON SOSPENDERÀ IL GIUDIZIO DEGLI STUDENTI che non conseguiranno la

sufficienza in una o più discipline, in quanto saranno ammessi alla classe successiva anche con un voto di comportamento inferiore a 6/10 e una votazione inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Sempre per tale deroga non sarà richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per ciascun studente, le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline, dovranno essere riportate nel verbale del CdC, nonché nel documento di valutazione finale.

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 6/10, il CdC predisporrà il *Piano di Apprendimento Individualizzato*, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Per il corrente a.s., nel caso di una media inferiore a 6/10 di studenti al terzo o al quarto anno sarà attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio del prossimo anno scolastico, con riguardo al *Piano di Apprendimento Individualizzato*, come nella seguente tabella di cui all'art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 62/2017.

Tabella per l'attribuzione credito scolastico di cui al D.Lgs. 62/2017 - ALL. A

MEDIA DEI VOTI	FASCE DI CREDITO III ANNO	FASCE DI CREDITO IV ANNO	FASCE DI CREDITO V ANNO
M<6	-	-	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

È importante fare la seguente riflessione.

Un'eventuale non promozione non deve essere vista dallo studente o dalla sua famiglia come una punizione perché non ha studiato ma piuttosto come quella soluzione oggettiva che non permette allo studente di affrontare serenamente e autonomamente l'anno scolastico successivo. Una errata valutazione/concessione lo porterebbe in una situazione di stallo che non lo farebbe “andare né avanti e purtroppo neanche indietro” e ciò potrebbe determinare una marcata disaffezione allo studio, col rischio, se perdurata, dell'abbandono scolastico.

SOLO “nei casi in cui i docenti del CdC non siano in possesso di alcun elemento valutativo [...], per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il CdC, con MOTIVAZIONE ESPRESSA ALL'UNANIMITÀ”, potrà non ammettere lo studente alla classe successiva (O.M. n. 11 del 16/05/2020, art. 4, co. 6).

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della L. 104/1992) si procederà alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Il *Piano di Apprendimento Individualizzato*, ove necessario, integrerà il PEI. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il *Piano Didattico Personalizzato (PDP)*.

Stessa cosa vale per altri BES, non certificati, destinatari di un PDP. Anche in questi casi, il *Piano di Apprendimento Individualizzato*, ove necessario, integrerà il PDP.

Esami di idoneità e integrativi

Nel nostro Istituto, gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie saranno svolti in presenza, nei giorni: 01 - 02 e 03 luglio (prove scritte/progettazione/laboratorio) e il 06 luglio 2020 (orali e scrutini), da commissioni individuate dalla Dirigente scolastica, come da delibera collegiale n. 5 del 20/05/2020.

Incontri collegiali

In seguito all'emergenza sanitaria, le riunioni degli organi collegiali previste dalla suddetta Ordinanza si svolgeranno in modalità a distanza.

**F/TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.^{ssa} prof.^{ssa} Immacolata NESPOLI)**

La firma autografa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.